

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciannove Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2018.

(GU n.3 del 9-1-2018)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale

militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali della Marina Militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

Vista la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto 2017 dello Stato Maggiore della Difesa, integrata con lettera M_D SSMD REG 2017 0188657 del 13 dicembre 2017, concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2018;

Vista la lettera n. M_D MSSTAT 0057622 del 22 agosto 2017 dello Stato Maggiore della Marina, concernente, tra l'altro, il piano dei reclutamenti per l'anno 2018 relativo al Corpo delle Capitanerie di Porto;

Vista la lettera n. M_D MSTAT 0071388 del 13 ottobre 2017, integrata con lettera n. M_D MSTAT 0092051 del 19 dicembre 2017, con la quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha chiesto di indire per l'anno 2018 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi diciannove Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare, di cui cinque nel Corpo del Genio della Marina - tre specialita' armi navali e due specialita' infrastrutture - due nel Corpo Sanitario Militare Marittimo, tre nel Corpo di Commissariato Militare Marittimo e nove nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato alla

Corte dei Conti il 21 agosto 2017 al foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell'incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone a Comandante Generale delle Capitanerie di Porto;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1) Sono indetti i sottototati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare:

a) concorso per la nomina di cinque Sottotenenti di Vascello del Corpo del Genio della Marina, così suddivisi:

1) tre per la specialità armi navali;

2) due per la specialità infrastrutture;

b) concorso per la nomina di due Sottotenenti di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici;

c) concorso per la nomina di tre Sottotenenti di Vascello del Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

d) concorso per la nomina di nove Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto;

2) Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

a) quattro posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);

b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b);

c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c);

d) sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d);

Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

3) In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a entrambi i rimanenti concorsi, secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto non ricoperto in uno dei suddetti concorsi sia un posto riservato, esso sarà a sua volta destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreché nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80% previsto dal già citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4) Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi

5) Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di

auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

6) La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel portale dei concorsi online del Ministero della Difesa e nel sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1) Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:

a) non abbiano superato il giorno di compimento del:

1) 40° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare che abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

3) 35° anno di età se non appartenenti alle predette categorie;

b) siano cittadini italiani;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;

f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

h) abbiano tenuto condotta incensurabile;

i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,

lettera a, numero 1): LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica);

2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) numero 2): «LM-4» (classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (classe delle lauree magistrali in ingegneria civile), «LM-24» (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), «LM-35» (classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e «LM-48» (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001:

architetto;

pianificatore territoriale;

ingegnere civile e ambientale;

3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): «LM-41» (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): «LM-16» (classe delle lauree magistrali in finanza), «LM-56» (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e «LM-77» (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali);

5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): «LMG/01» (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza), «LM-52» (classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali), «LM-56» (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia), «LM-62» (classe delle lauree magistrali in scienze della politica), «LM-63» (classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni) e «LM-77» (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali).

Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.

Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.

In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante.

2) Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11;

3) I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa

1) Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione

dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet <https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx>

2) Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.

3) Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i concorrenti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) oppure svolgere le procedure guidate di registrazione, descritte alla voce «istruzioni» del portale con una delle seguenti modalita':

a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';

b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE) ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale.

Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.

4) Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1) Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione a uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

2) Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche'

quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.

3) Terminata la compilazione della domanda, i candidati potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.

4) I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.

5) Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

6) In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi e scuole militari e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.

7) Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, circa le determinazioni adottate al riguardo.

8) Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

9) Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10) La Direzione Generale per il Personale Militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

11) Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri, dovranno provvedere:

a) se in servizio a:

redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della Marina Militare - anno 2018»;

predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la seguente documentazione in copia conforme:

stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra;

attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o cartella personale.

La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata «personil@postacert.difesa.it» della Direzione Generale per il Personale Militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice;

b) se in congedo, predisporre la documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata «personil@postacert.difesa.it» della Direzione Generale per il Personale Militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice.

12) Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina Militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopra indicati, il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1) Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.

2) Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei siti www.difesa.it, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari e www.marina.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

3) Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti, ecc.), tramite messaggio di posta

elettronica (Pe) - utilizzando esclusivamente un account di pe - all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (pec) - utilizzando esclusivamente un account di pec - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

4) Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.

5) Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal Codice «RN_MM_2018_3S».

Art. 6

Svolgimento dei concorsi

1) Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede:

- a) due prove scritte;
- b) valutazione dei titoli di merito;
- c) accertamenti psico-fisici;
- d) accertamento attitudinale;
- e) prove di efficienza fisica;
- f) prova orale;
- g) prova orale facoltativa di lingua straniera (massimo due lingue).

I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

2) A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 585 dello stesso decreto - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

Art. 7

Commissioni

1) Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

- a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
- b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi;
- c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per tutti i Corpi;
- d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi;
- e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi.

2) Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno cosi' composte:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente;
- b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri;

c) un sottufficiale della Marina Militare con il grado di Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

La predetta commissione potrà essere integrata da uno o più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione.

3) La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;

b) due Ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano di Corvetta del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;

c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della Difesa o di medici specialisti esterni.

4) La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:

a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;

b) due Ufficiali superiori medici del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;

c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

Gli ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.

5) La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;

b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale, membri;

c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, presidente;

b) un Ufficiale di grado non superiore a Tenente di Vascello, membro;

c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli della categoria In/ISMEF, membro e segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore dell'Amministrazione della Difesa ovvero di esperti di settore esterni.

6) Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e) devono far pervenire alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.

Art. 8

Prove scritte

1) I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di

esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale, con inizio non prima delle 8,30, secondo il calendario e le sedi di seguito indicate:

a) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato Militare Marittimo, presso l'Accademia Navale di Livorno, viale Italia n. 72:

27 febbraio 2018 prima prova scritta;

28 febbraio 2018 seconda prova scritta;

b) per il concorso relativo al Corpo delle Capitanerie di Porto, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, via della Marina n. 1:

6 marzo 2018 prima prova scritta;

7 marzo 2018 seconda prova scritta;

c) per il concorso relativo al Corpo Sanitario Militare Marittimo, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, via della Marina n. 1:

8 marzo 2018 prima prova scritta;

9 marzo 2018 seconda prova scritta;

d) per il concorso relativo al Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, presso l'Accademia Navale di Livorno, viale Italia n. 72:

12 marzo 2018 prima prova scritta;

13 marzo 2018 seconda prova scritta;

e) per il concorso relativo al Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, presso l'Accademia Navale di Livorno, viale Italia n. 72:

14 marzo 2018 prima prova scritta;

15 marzo 2018 seconda prova scritta.

Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2) I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni suindicati, muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, nonche' di copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3) Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati B, C, D, E e F che costituiscono parte integrante del presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4) Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30.

5) La Direzione Generale per il Personale Militare, indicativamente a partire dall'ultima decade di aprile 2018, pubblichera' nell'area comunicazioni del portale concorsi, nonche' nel sito www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi e scuole militari, l'esito delle prove scritte, ivi compreso, per coloro che abbiano superato le citate prove, il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10, 11 e 12. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1) Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione

amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.

E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato G, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (Url - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta.

2) Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalità suindicate.

3) La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a un massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato G.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici

1) Gli accertamenti psico-fisici, di cui al presente articolo, nonché l'accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 11 e 12 avranno luogo indicativamente nel mese di maggio 2018, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art. 8, comma 5, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, via delle Palombarie n. 3. I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni quattro), non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.

Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

2) I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni:

a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verrà effettuato presso il Centro di Selezione);

b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;

c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:

1) emocromo completo con formula leucocitaria;

2) VES;

3) glicemia;

4) azotemia;

5) creatininemia;

6) uricemia;

7) trigliceridemia;

8) colesterolemia totale e frazionata;

9) bilirubinemia diretta e indiretta;

10) gamma GT;

11) transaminasemia (GOT e GPT);

12) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV;

13) analisi completa delle urine con esame del sedimento;

14) attestazione del gruppo sanguigno;

d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinerà l'esclusione dal concorso;

e) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;

f) originale o copia conforme del certificato medico in corso di validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'attività leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal concorso;

g) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare:

1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalità sovrappubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;

2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

h) soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al

momento della presentazione al corso, dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c) numeri 13 e 14, g) numero 2 e h) del presente comma, comporterà l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovrà comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.

3) La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:

a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità previste dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare;

b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle tavole. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;

c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;

d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.

4) La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:

a) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 7 e 8; in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);

b) visita cardiologica con ECG a riposo;

c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

- d) visita oculistica;
- e) visita odontoiatrica;
- f) valutazione dell'apparato locomotore;
- g) visita psichiatrica;
- h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- i) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
- j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente bando.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente bando.

5) In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.

6) Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della Marina Militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».

7) Saranno giudicati idonei i concorrenti:

a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;

b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente

direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato M del bando.

8) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:

a) abuso sistematico di alcool;
b) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

c) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;

d) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare.

9) La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio della Marina o Sanitario Militare Marittimo o di Commissariato Militare Marittimo o delle Capitanerie di Porto», con l'indicazione del profilo sanitario;

b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio della Marina o Sanitario Militare Marittimo o di Commissariato Militare Marittimo o delle Capitanerie di Porto», con l'indicazione della causa di inidoneita'.

10) Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, ne' definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.

11) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

12) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.

Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.

Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e nella tempistica sopraindicata, nonche' le istanze di revisione per i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettera a) e b) determineranno il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare. Sara' considerato nullo l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.

Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.

I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1) I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «norme per la selezione attitudinale nel concorso per la nomina di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali della Marina Militare», e nella direttiva tecnica «profili attitudinali del personale della Marina Militare», emanate, rispettivamente, dal Comando (gia' Ispettorato) Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:

- a) area dello stile di pensiero;
- b) area delle emozioni e relazioni;
- c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
- d) area motivazionale.

2) A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:

- a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
- b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
- c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
- d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
- e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.

3) La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.

4) La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli

il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina»;

b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina» con l'indicazione del motivo.

Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

5) A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 12. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.

Art. 12

Prove di efficienza fisica

1) I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona.

2) Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).

3) Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti:

- a) esercizi obbligatori:
 - addominali
 - nuoto 25 metri (qualunque stile);
 - piegamenti sulle braccia;
- b) esercizi facoltativi:
 - corsa piana 2000 metri;
 - apnea dinamica.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi.

4) Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso un giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

5) Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigera' il relativo verbale.

Art. 13

Prove orali

1) I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia Navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel periodo maggio/giugno 2018). Il calendario di convocazione a tali

prove sara' reso noto almeno 20 giorni prima dell'effettuazione delle prove orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi, nonche' nel sito www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi e scuole militari. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2) Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

3) Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali sono riportati nei citati allegati B, C, D, E e F.

4) La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

5) I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue scelte tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) indicata nella domanda stessa, con le modalita' riportate nel paragrafo 3 dei citati allegati B, C, D, E e F.

6) Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:

- a) fino a 20/30: punti 0;
- b) 21/30: punti 0,05;
- c) 22/30: punti 0,10;
- d) 23/30: punti 0,15;
- e) 24/30: punti 0,20;
- f) 25/30: punti 0,25;
- g) 26/30: punti 0,30;
- h) 27/30: punti 0,35;
- i) 28/30: punti 0,40;
- j) 29/30: punti 0,45;
- k) 30/30: punti 0,50.

Art. 14

Graduatorie di merito

1) Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:

- a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
- b) il punteggio riportato nella prova orale;
- c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
- d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera;
- e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica facoltative di cui all'allegato N del presente decreto.

2) Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

3) Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il

concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

4) Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.

5) I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito web www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi e scuole militari.

Art. 15

Nomina

1) I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al concorso a cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del Genio della Marina -specialita' armi navali o specialita' infrastrutture - del Corpo Sanitario Militare Marittimo, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.

2) Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando.

3) I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.

4) Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare.

All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:

il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

5) Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.

6) Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

7) Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.

8) Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 16

Accertamento dei requisiti

1) Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio.

2) Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 17

Esclusioni

La Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.

Art. 18

Spese di viaggio. Licenza

1) Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.

2) I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di

servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1) Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, agli Enti previdenziali.

2) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:

- a) il Direttore della 1ª Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare;
- b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4, comma 11;
- c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.

I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2017

Il Generale di Corpo d'Armata: Gerometta
L'Ammiraglio Ispettore Capo: Melone

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato H

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato L

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato M

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato N

Parte di provvedimento in formato grafico

